

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1917

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CANCELLERI, D'ARRANDO, ZOLEZZI

Disposizioni per la diffusione della conoscenza delle pratiche di primo soccorso in caso di soffocamento per ostruzione o di *shock* anafilattico in ambito scolastico, sanitario e negli esercizi ricettivi e di ristorazione

Presentata il 17 giugno 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il soffocamento rappresenta una delle principali cause di decesso per i bambini al di sotto dei tre anni di età: ogni anno in Europa, infatti, muoiono soffocati circa cinquecento bambini. Nel nostro Paese sono mille gli incidenti di questo tipo che ogni anno richiedono l'ospedalizzazione, mentre il numero di eventi che non richiedono l'intervento medico risulta vicino agli 80.000. Tra le principali cause di soffocamento in età pediatrica c'è il cibo. Per questo motivo il Ministero della salute ha pubblicato le Linee di indirizzo per la prevenzione del soffocamento da cibo in età pediatrica, redatte da un gruppo multidisciplinare di esperti coordinato dalla Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione.

Tutte le linee guida in materia sono concordi nell'affermare che la fascia di età in cui i bambini sono esposti a un maggiore rischio di soffocamento da cibo è quella tra zero e quattro anni. L'elevata incidenza di episodi di soffocamento è dovuta a caratteristiche psico-fisiologiche del bambino: vie aeree di diametro piccolo e forma conoide (fino alla pubertà); scarsa coordinazione tra masticazione e deglutizione dei cibi solidi (che non è innata come per i liquidi); dentizione incompleta (i molari, necessari per ridurre il cibo in un bolo liscio, crescono intorno ai trenta mesi); frequenza respiratoria elevata e tendenza a svolgere più attività contemporaneamente (ad esempio mangiano mentre corrono, giocano, parlano o guardano la televisione, il *tablet* eccetera).

Con poche e semplici regole, sia di prevenzione che di pronto intervento, è possibile ridurre sensibilmente il numero degli incidenti e dei casi di soffocamento per ingestione di cibo. Alla luce delle efficaci tecniche e dei metodi di informazione contemporanei e in considerazione della standardizzazione, a livello normativo europeo, dei livelli essenziali di sicurezza sul lavoro, appare doveroso intervenire e mettere in campo ogni azione di contrasto di una simile casistica.

La consapevolezza dell'importanza delle tecniche di disostruzione pediatrica nei luoghi pubblici per la salvaguardia e la prevenzione è comunque molto diffusa ed è sempre crescente l'attenzione che le istituzioni riservano a questa materia.

Rilevanti sono anche i rischi legati ai casi di *shock* anafilattico (o anafilassi), una reazione allergica grave e potenzialmente letale. Può verificarsi dopo pochi secondi o qualche minuto dall'esposizione a una sostanza a cui si è allergici e i sintomi sono così gravi da risultare fatali in assenza di un trattamento immediato: per tale ragione è fondamentale possedere e saper utilizzare le attrezzature di emergenza.

Con la presente proposta di legge si prevede, dunque, l'obbligo di formazione nelle scuole dell'infanzia e primarie (identificate come le strutture frequentate da bambini e da ragazzi la cui età coincide con la fascia di età da tre a quattordici anni, maggiormente esposta al rischio di soffocamento causato da ingestione di cibo) in materia di tecniche e manovre di disostruzione e di prevenzione del soffocamento da ingestione, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza sanitaria in caso di ostruzione delle vie aeree durante l'ingestione e di *shock* anafilattico.

La presente proposta di legge, al fine di prevenire e di ridurre i casi di soffocamento per ostruzione delle vie aeree o *shock* anafilattico, introduce anche misure di prevenzione in ambito scolastico, sanitario e della ristorazione, rendendo altresì obbligatorie le attività formative e informative del personale di tali esercizi e di quello, docente e non docente, impiegato nelle scuole.

Si tratta di una misura semplice e poco onerosa, in considerazione del fatto che la formazione può essere impartita mediante

corsi della durata di poche ore, conciliabile con la normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

L'articolo 2 estende le iniziative di formazione e conoscenza delle tecniche di primo soccorso, già previste dalla cosiddetta « legge buona scuola » (legge n. 107 del 2015) per gli studenti delle scuole secondarie, anche alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie nonché al personale docente e al personale amministrativo tecnico e ausiliario, in conformità alle Linee di indirizzo per la realizzazione delle attività di formazione sulle tecniche di primo soccorso, adottate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero della salute il 7 novembre 2017. Si prevede, inoltre, che il Ministro della salute avvii campagne di sensibilizzazione e comunicazione, destinate alle istituzioni scolastiche e formative, al personale ivi impiegato (docente e non docente), ai genitori e agli studenti sulle tecniche di prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico, sugli elementi di primo soccorso, con particolare riferimento alle funzioni vitali, e sulla rianimazione cardiopolmonare. Si prevede, altresì, che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con apposita circolare, informi gli istituti e i dirigenti scolastici sull'opportunità di far partecipare il personale docente e non docente, gli studenti e le loro famiglie a percorsi informativi e formativi sulle tecniche citate.

L'articolo 3 prevede che il Ministero della salute promuova attività formative e informative sulle tecniche di disostruzione delle vie aeree nei corsi di accompagnamento alla nascita e nei corsi di rianimazione pediatrica nell'ambito del corso di laurea in medicina e chirurgia e di quelli delle professioni sanitarie.

L'articolo 4 dispone che i corsi di formazione sono organizzati o certificati dal 118 o da altre unità operative cliniche afferenti alle aree dell'emergenza delle aziende sanitarie regionali o delle università.

L'articolo 5 prevede il sistema sanzionatorio in caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di formazione.

L'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, al fine di prevenire e di ridurre i casi di soffocamento per ostruzione delle vie aeree e di *shock* anafilattico, introduce misure di prevenzione in ambito scolastico e sanitario e nel settore della ristorazione, rendendo altresì obbligatorie le attività formative e informative sulla prevenzione primaria del soffocamento, sulle tecniche salvavita, sulla disostruzione delle vie aeree, anche in ambito pediatrico, sulla rianimazione cardiopolmonare e sugli elementi di primo soccorso, con particolare riferimento al mantenimento o al ripristino delle funzioni vitali e all'utilizzo delle attrezzature di emergenza in caso di *shock* anafilattico.

Art. 2.

(Misure di prevenzione in ambito scolastico)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 10, della legge 13 luglio 2015, n. 107, si applicano anche alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria nonché al personale docente e al personale amministrativo tecnico e ausiliario, in conformità alle Linee di indirizzo per la realizzazione delle attività di formazione sulle tecniche di primo soccorso, adottate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero della salute il 7 novembre 2017.

2. Ogni istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, organizza le iniziative di formazione di cui al comma 1 inserendole nel piano triennale dell'offerta formativa, programmando le attività, anche a livello di rete di scuole, in accordo con le strutture sanitarie e con le organizzazioni di volontariato, in conformità con le finalità formative indicate nelle Linee di indirizzo di cui al medesimo comma 1.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni istituzione scolastica deve dotarsi di un defibrillatore.

4. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tramite campagne di comunicazione, sensibilizza le istituzioni scolastiche e formative, il personale docente e non docente, i genitori e gli studenti sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree, anche in ambito pediatrico, sulla rianimazione cardiopolmonare e sugli elementi di primo soccorso, con particolare riferimento al mantenimento e al ripristino delle funzioni vitali e all'utilizzo delle attrezzature di emergenza in caso di *shock* anafilattico. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con propria circolare, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, informa i dirigenti scolastici sulla necessità di far partecipare il personale docente e non docente, gli studenti e le famiglie ai percorsi informativi e formativi sulle tecniche di primo soccorso.

Art. 3.

(Misure di prevenzione in ambito sanitario)

1. Il Ministero della salute promuove adeguate attività formative e informative sulle tecniche di disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico nei corsi di accompagnamento alla nascita realizzati ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove, nel rispetto dell'autonomia universitaria, corsi di rianimazione pediatrica nei corsi di laurea in medicina e chirurgia e in quelli delle professioni sanitarie. In sede di definizione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione nazionale per la

formazione continua, di cui all'articolo 16-ter del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, dispone che l'aggiornamento periodico del personale medico e sanitario sia realizzato anche attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulla rianimazione pediatrica.

Art. 4.

(Misure di prevenzione nel settore della ristorazione)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il datore di lavoro, titolare di attività di somministrazione al pubblico di cibi o bevande, anche in ambito alberghiero, garantisce, negli orari di esercizio dell'attività e di apertura al pubblico, la presenza di almeno un dipendente o un collaboratore che abbia svolto un corso in materia di tecniche di primo soccorso idoneo a fornire adeguate conoscenze teoriche e pratiche sulle manovre di disostruzione e di prevenzione del soffocamento, anche pediatrico, causato da ingestione di cibo e sull'utilizzo delle attrezzature di emergenza in caso di *shock* anafilattico.

2. Ai fini dell'obbligo di cui al comma 1, i corsi di formazione sono organizzati o certificati dal servizio di emergenza territoriale « 118 » del Servizio sanitario nazionale o da altre unità operative cliniche afferenti alle aree dell'emergenza delle aziende sanitarie regionali o delle università.

3. Negli esercizi di ristorazione è obbligatoria l'esposizione di materiale informativo sui metodi di prevenzione del soffocamento da cibo nonché della tabella degli alimenti associati al rischio di soffocamento, in conformità alle Linee di indirizzo per la prevenzione del soffocamento da cibo in età pediatrica, adottate dalla Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute il 6 luglio 2017.

4. Nelle procedure per l'affidamento del servizio di refezione scolastica, tra i requisiti di capacità tecnica e professionale che

devono essere posseduti dagli operatori economici sono comprese competenze specifiche sulla preparazione degli alimenti pericolosi e associati al rischio di soffocamento nonché la presenza di personale adeguatamente formato sulla prevenzione primaria del soffocamento, sulle tecniche salvavita, sulla disostruzione delle vie aeree, anche in ambito pediatrico, sulla rianimazione cardiopolmonare e sugli elementi di primo soccorso, con particolare riferimento al mantenimento delle funzioni vitali e all'utilizzo delle attrezzature di emergenza in caso di *shock* anafilattico.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. Il dirigente scolastico o il datore di lavoro che non ottempera agli obblighi previsti dalla presente legge è punito con l'amenda da 800 a 3.000 euro.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, le risorse, destinate alla formazione e all'aggiornamento nelle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei fondi finalizzati al finanziamento dei piani dell'offerta formativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono incrementate di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



18PDL0074410